

(N. 2235)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori OTTANI, BUIZZA, CARELLI, FARIOLI, MARTINI e SAGGIORO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1952

Istituzione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
e modificazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1349.

ONOREVOLI SENATORI. — Quale sviluppo nel tempo abbia avuto l'automobilismo industriale in conseguenza del meraviglioso e costante perfezionamento tecnico dei mezzi meccanici di cui dispone, è questione che è stata già trattata parecchie volte in quest'Aula, sicchè torna superfluo fermarvisi ancora. Poichè il settore che interessa la proposta di legge in esame è quello dell'autotrasporto di merci, basti considerare che ai 1.380 autocarri del 1914 o ai 69.369 del 1930, ne corrispondono oggi ben 245.676, a cui si aggiungono circa 29.000 rimorchi.

Questo poderoso esercito di macchine ha trasportato nel 1950 14 miliardi e 215 milioni di tonnellate-chilometro di merci, quantitativo che supera di circa due miliardi quello ferroviario dello stesso anno.

Secondo le statistiche più attendibili, dei 245.676 autocarri aventi complessivamente una portata di quintali 4.365.032, n. 42.950 unità per quintali 1.742.678 di portata sono destinati al trasporto *per conto di terzi*, oltre poi a n. 14.663 rimorchi con una portata di quintali 1.229.142.

Circa 37.000 ditte espletano questa importante attività e se fino ad ora, considerato anche il lungo periodo della guerra e dell'immediato dopo guerra, può essere sembrata sufficiente la disciplina che ad esse deriva dalla legge 20 giugno 1935 n. 1349, non v'è dubbio che, con lo sviluppo assunto dal trasporto camionistico, detta legge si appalesa assolutamente inadeguata e ciò per due ordini di ragioni: l'una riflettente la legittima aspirazione della categoria di volersi individuare organizzandosi professionalmente, e l'altra riguardante l'esigenza di garantire meglio l'interesse del terzo, attraverso una selezione più razionale e più severa di coloro che tale attività vogliono esercitare.

Che la categoria abbia espresso inequivocabilmente l'aspirazione accennata stanno a dimostrarlo i numerosi convegni e assemblee in proposito tenuti dalle organizzazioni sindacali del settore, non solo, ma risulta che sull'argomento sono state presentate concrete proposte, le quali, se sono restate ferme, non debbono per questo far pensare che la categoria senta meno vivo il problema. Il

fatto è che se gli autotrasportatori in conto terzi auspicano l'istituzione di un albo, vogliono però avere anche la certezza che la loro attività ne tragga maggior valorizzazione e migliori condizioni di esercizio, senza per contro correre il rischio che si trasformi in un nuovo strumento di oppressione o di intralcio, fonte di nuovi gravami finanziari a vantaggio di chicchessia e peggio ancora in uno strumento atto a regolamentare il settore in funzione di interessi estranei.

Con la nuova disciplina si ottiene indubbiamente un protezionismo sia pure limitato a vantaggio della categoria, poichè selezionando gli operatori se ne contrae conseguentemente il numero, ma tale selezione sarà in particolare giovevole per conseguire il secondo e più importante obiettivo: quello di garantire i terzi sulle moralità e capacità dell'esercente il servizio di trasporto. La legge 20 giugno 1935, n. 1349 già prescrive che, in sede di rilascio della prescritta autorizzazione, il richiedente risulti in possesso dei requisiti di attitudine tecnica e capacità finanziaria, ma nella pratica avviene che, al di fuori delle limitazioni inerenti al numero delle autorizzazioni da rilasciare in ciascuna provincia, chiunque può ottenerla, a meno che non si tratti di casi di palese indegnità. L'esercizio del trasporto per conto di terzi è viceversa oggi divenuto così complesso per le numerose e difficili disposizioni che lo regolano, da doversi pretendere, come già detto, una selezione severa fra gli aspiranti, mentre l'affidamento all'autotrasportatore da parte del terzo di merci spesso di elevato valore esige una sicura moralità e correttezza.

La procedura stabilita nella presente proposta sembra rispondere al conseguimento degli

obbiettivi su accennati e considerato che, sia pure insufficientemente, anche la legge 20 giugno 1935, n. 1349, si prefiggeva le medesime finalità, è stato necessario includere nella proposta stessa una modifica a quella legge, onde evitare che l'Albo costituisse un doppione. Vedasi in proposito l'articolo 15, il quale modifica appunto l'articolo 2 della legge 20 giugno, nel senso che il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi viene soltanto condizionato alle possibilità di assorbimento del mercato, escluso ogni vaglio sulla moralità, capacità finanziaria e attitudine tecnica dell'autotrasportatore richiedente, in quanto questi, per appartenere all'Albo, deve già essere in possesso dei requisiti voluti. Inoltre, si pone in evidenza l'obbligo introdotto dell'assicurazione della responsabilità civile (vedi articolo 5) con massimali adeguati, problema di particolare attualità e interesse e che nella disciplina di cui trattasi trova un'equa soluzione.

Si ritiene superfluo un commento analitico dei vari articoli del progetto, dato che la meccanica del funzionamento dell'Albo è quella comune a quasi tutti gli albi professionali.

Si richiama soltanto l'attenzione sull'articolo 2 in cui vengono elencate le finalità che attraverso questo nuovo istituto si vogliono raggiungere, e che devono assicurare agli esercenti un rafforzamento e una valorizzazione dell'attività che essi svolgono, e alla collettività il riordinamento di un settore che nell'economia dei trasporti terrestri ha assunto ormai un'importanza pari, se non superiore, per l'avvenire che gli è riservato, a quella del trasporto ferroviario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sezioni provinciali.

Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che esercitano il trasporto di cose per conto di terzi a mezzo di autoveicoli propri.

Art. 2.

All'Albo nazionale sono attribuite le seguenti funzioni, che esso assolve attraverso il Comitato centrale di cui all'articolo 12 e i Comitati provinciali di cui all'articolo 8 della presente legge:

formare e tenere in ogni Provincia gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche iscritte all'Albo e perciò autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

studiare i problemi tecnici, economici e assicurativi dell'autotrasporto e norme legislative che lo regolano, ai fini del rafforzamento e valorizzazione dell'attività relativa, provvedendo in particolare all'elaborazione di contratti tipo di autotrasporto, alla formulazione di accordi per il coordinamento con gli altri sistemi di trasporto, e in casi di contingenza alla formulazione di programmi di impiego degli autoveicoli, nonché alla compilazione di tariffe nazionali e locali, emanando le necessarie norme che ne garantiscano il rispetto e l'applicazione;

decidere sui ricorsi presentati contro gli iscritti all'Albo, promuovere i giudizi disciplinari e procedere all'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 3.

Gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, che intendano esercitare in Italia l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Albo, semprechè abbiano nel territorio dello

Stato una sede legale e in ogni caso secondo le forme e nella misura con le quali gli autotrasportatori di nazionalità italiana possono esercitare la medesima attività nel Paese di origine delle persone o società straniere di cui al presente articolo.

Art. 4.

Dalla entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione nell'Albo costituisce condizione indispensabile per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 5.

Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge eserciti l'autotrasporto di cose per conto di terzi è, dietro sua richiesta, iscritto nell'Albo, previa presentazione al Comitato provinciale di cui all'articolo 8 dei seguenti documenti:

a) domanda di iscrizione su carta da bollo da lire 32;

b) certificato rilasciato dal competente Ispettorato compartimentale M. C. T. C. dal quale risulti che l'istante è in possesso della autorizzazione per l'esercizio dei trasporti di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349;

c) certificato di buona condotta civile e morale;

d) certificato di iscrizione nel registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) copia autentica dell'atto costitutivo della Società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

f) certificato attestante la capacità tecnica e finanziaria rilasciato dalla Camera di commercio o da un istituto di credito o da una associazione sindacale di categoria;

g) polizza di assicurazione per la responsabilità civile contenente i seguenti massimali minimi: lire 3.000.000 per catastrofe; lire 1.000.000 per persona e lire 500.000 per cose.

Gli enti o le persone fisiche che, ammesse a godere delle agevolazioni di cui al presente articolo, non provvedano a presentare al Comi-

tato competente, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione prescritta, decadono dal diritto.

Art. 6.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, intenda iniziare l'attività di auto-transporto di cose per conto di terzi, deve presentare al competente Comitato provinciale di cui all'articolo 8 della presente legge domanda di iscrizione all'Albo corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della Società, per le imprese regolarmente costituite in tale forma;

b) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria e agricoltura con l'indicazione della data di iscrizione;

c) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di buona condotta civile e morale;

e) certificato attestante la capacità tecnica e finanziaria rilasciato dalla Camera di commercio o da un istituto di credito o da una associazione sindacale di categoria;

f) polizza di assicurazione per la responsabilità civile contenente i seguenti massimali minimi: lire 3.000.000 per catastrofe; lire 1.000.000 per persona e lire 500.000 per cose.

La presentazione dei documenti di cui sopra collegati all'effettivo esercizio dell'attività deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dell'attività stessa.

La ditta o società che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'Albo presso la sezione provinciale nella cui giurisdizione ha la sede principale, intende ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre Province, dovrà presentare domanda ai singoli comitati territorialmente competenti, correlando la domanda con tutti i documenti di cui sopra.

Art. 7.

Per gli enti aventi personalità giuridica i documenti di cui agli articoli 5 e 6 si debbono riferire alle persone che ne hanno la rappre-

sentanza legale e per le società di fatto a tutti i componenti.

Art. 8.

In ogni Provincia verrà costituito, con decreto del Prefetto, un comitato provinciale composto:

a) di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

b) di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della M. C. T. C.;

c) di tre rappresentanti degli autotrasportatori di cose per conto di terzi designati dalle associazioni sindacali interessate, là dove esistono.

La presidenza del comitato verrà assunta da uno dei rappresentanti degli autotrasportatori nominato dal comitato stesso.

Ove il comitato lo ritenga opportuno e nelle Province in cui l'entità numerica degli autotrasportatori lo renda utile, il comitato si potrà integrare con sottocomitati proporzionalmente costituiti come sopra.

Art. 9.

Al comitato provinciale spetta oltre che assolvere, nell'ambito della propria giurisdizione territoriale, le funzioni elencate nell'articolo 2 della presente legge, secondo le disposizioni e istruzioni di volta in volta emanate dal comitato centrale:

a) ricevere e provvedere in merito alle domande di iscrizione nell'Albo secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6, sentite le associazioni sindacali degli autotrasportatori ove esistano;

b) ricevere e provvedere sulle denunce di cessazione o accertamenti di cessazione di attività;

c) decidere sui ricorsi contro gli iscritti e su quant'altro attiene alla tutela della moralità professionale della categoria;

d) promuovere i giudizi disciplinari e procedere all'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 10.

Ogni decisione del comitato provinciale è notificata per iscritto all'interessato, nonchè

agli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente.

Contro le decisioni del comitato provinciale è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, al comitato centrale di cui all'articolo 12 che decide con deliberazione inappellabile. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Non è ammesso ricorso per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo seguente.

Art. 11.

I giudizi disciplinari, a carico degli autotrasportatori iscritti all'Albo, persone fisiche o enti, davanti ai comitati provinciali, possono essere promossi dalle associazioni di categoria ove esistano, dagli appartenenti alla categoria stessa e da qualsiasi altro interessato.

Il comitato provinciale, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentita la parte sottoposta al giudizio disciplinare, può applicare:

a) l'ammonizione per i casi di infrazioni di lieve entità e di scarso rilievo;

b) la censura in caso di infrazioni più gravi o di recidività delle mancanze di cui al punto *a)*;

c) la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per un periodo non superiore a tre mesi, sospensione che comporta il ritiro della licenza di circolazione;

d) la radiazione dall'Albo, senza possibilità di nuova iscrizione per un periodo di almeno tre anni.

I comitati possono ordinare la pubblicazione del relativo provvedimento a spese del trasgressore su uno o più giornali specificatamente indicati.

I provvedimenti di cui alle lettere *c)* e *d)* saranno comunicati a cura del comitato provinciale all'Ispettorato compartimentale della M. C. T. C., alla Camera di commercio, industria e agricoltura e alle associazioni sindacali di categoria competenti per territorio.

Art. 12.

È costituito, con decreto ministeriale, un comitato centrale composto da sedici membri di cui:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante dei lavoratori addetti agli autotrasporti;

nove rappresentanti degli autotrasportatori di cose per conto di terzi designati dalle associazioni sindacali interessate.

La presidenza del comitato centrale verrà attribuita ad un autotrasportatore da scegliersi elettivamente fra i nove rappresentanti degli autotrasportatori.

Il comitato centrale oltre che assolvere i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10 nonché, quando trattasi di questioni a carattere nazionale, quelli di cui all'articolo 2 della presente legge, provvede ad emanare le necessarie disposizioni e istruzioni, atte a regolare, coordinare e armonizzare l'attività dei comitati provinciali nell'espletamento delle attribuzioni di loro specifica competenza, nonché nell'opera di collaborazione che sono chiamati a prestare nella impostazione e nello studio dei problemi di interesse generale del settore.

Art. 13.

I comitati provinciali e il comitato centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.

Per ognuno dei comitati provinciali e centrale saranno nominati dei membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi.

I membri del comitato centrale e dei comitati provinciali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a far parte dei comitati fino a quando non siano sostituiti.

Art. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comitati provinciali provvederanno a dare comunicazione degli iscritti all'Albo, agli Ispettorati compartimentali della M. C. T. C.

Analoga comunicazione sarà data tempestivamente per ogni successiva variazione.

Art. 15.

L'articolo 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è così modificato:

« L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per trasporto di merci è accordata, su presentazione di semplice domanda, dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M. C. T. C. - esclusivamente a ditte iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla presente legge ed è subordinata soltanto al parere delle Camere di commercio, industria e agricoltura per quanto riguarda il numero e l'entità delle

autorizzazioni per ogni Provincia. Lo stesso parere va richiesto alle associazioni sindacali degli autotrasportatori, dove esistono ».

Tutte le disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1935, n. 1349, nel decreto ministeriale 9 agosto 1935 e successive modificazioni, s'intendono abrogate o modificate, in quanto incompatibili con il presente articolo.

Art. 16.

La tenuta dell'Albo sarà affidata all'organismo da determinarsi, su proposta delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano gli autotrasportatori di cose in conto terzi, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto coi Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.

Art. 17.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'industria e commercio e al Ministero dei trasporti, ciascuno per la parte di competenza.